

zione e di riscatto, entro un biennio dalla data del decreto.-

L'articolo 4 della convenzione fissa, in applicazione della norma, una decurtazione del 40% sulle somme liquidabili in conseguenza di sospensione del pagamento dei premi avvenuta entro il primo anno e una decurtazione del 20% ove la sospensione avvenga entro il 2° anno.-

La disposizione sembra riferirsi all'intero capitale assicurato senza tenere conto delle quote cedute all'Istituto per la cessione legale.- Nei riguardi di tali quote l'Istituto ha incassato regolarmente i premi, i quali hanno dato luogo alla costituzione delle rispettive riserve.-

Ciò premesso, apportare la decurtazione del 40% sull'intero valore di riscatto significa, in sostanza, ridurre di circa due terzi i valori relativi alle somme effettivamente assicurate dalla Compagnia.-

Considerato anche che la clausola riportata sulle polizze e relativa alla cessione legale assicura la garanzia del Tesoro dello Stato, per la quota ceduta all'Istituto nasce il dubbio se non sia opportuno limitare la decurtazione alla sola quota di assicurazione assunta in proprio dalla "Fenice".-

Il Direttore Generale sottopone le considerazioni esposte agli organi deliberativi dell'Amministrazione per una decisione di massima.

Il Comitato ritiene che sia equo riconoscere a coloro che hanno stipulato assicurazioni in dollari oro un cambio pari alla media di quello che è stato applicato nei loro confronti all'atto del pagamento dei premi.- Circa la seconda questione, ritiene, su conforme parere del Dr.Gra, che la riduzione, essendo temporanea ed intesa a garantire la conservazione del portafoglio, debbà in massima intendersi applicabile all'intero capitale assicurato.-

